

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	40
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	50
FINANZE (VI)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	57
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	58
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	<i>Pag.</i>	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSА DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	86
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	88

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (C. 2488 Governo) (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.20.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (C. 2488 Governo).

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge C. 2488 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 45 commi, appare

prevalentemente riconducibile all'esigenza generale di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, alcuni dei quali oggetto di un puntuale richiamo nel preambolo del provvedimento e altri, invece, direttamente disciplinati nel corpo del decreto; a tale esigenza, il preambolo del provvedimento in esame affianca anche due ulteriori finalità: 1) apportare modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo richiamato; 2) apportare modifiche all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo relativo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in considerazione dell'imminente perfezionamento del relativo iter costitutivo, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025; inoltre, il titolo del decreto-legge in esame fa riferimento alla previsione di "disposizioni urgenti in materia di sport", a cui appaiono riconducibili gli articoli 6, in materia di giustizia sportiva, 12, in tema di munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, 13, in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, 14, in tema di funzionamento dell'Au-

tomobile Club d'Italia, e 15, in tema di tutela penale degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive; in proposito, si ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”, considerazione che potrebbe valere anche con riguardo al provvedimento in esame;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 4 richiedono l'adozione di DPCM;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 7, recante la disciplina degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, al comma 3, prevede che la cabina di regia responsabile degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, “coordinandosi” con Sport e salute S.p.A. e con il Commissario straordi-

nario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; atteso l'impiego di un'espressione non tecnica, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando il tipo di coordinamento richiesto;

l'articolo 9, comma 1, istituisce un “Comitato per le Finali ATP” composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, ossia il Ministro dello sport, “d'intesa” con il Ministro dell'economia e delle finanze; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine “di concerto” nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

l'articolo 12, novellando l'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, interviene sulla definizione di “munizioni da guerra” e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi; per un verso, infatti, specifica che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse; per un altro verso, chiarisce che la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto n. 635 del 1940, in tema di detenzione e trasporto senza licenza di esplosivi, cartucce e bossoli; sul punto, occorre sottolineare la differente formulazione impiegata nei periodi novellati: in particolare, il secondo periodo fa espresso riferimento, oltre che ai bossoli esplosi, anche “alle parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra”, riferimento assente nel periodo successivo, specificamente riferito solo ai bossoli già esplosi; ai fini di una migliore chiarezza del testo, la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita uniformandone la terminologia;

la formulazione dell'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame potrebbe

essere approfondita facendo direttamente riferimento al codice penale, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938, ossia al decreto che ha approvato il codice penale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5, al comma 1, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"; in primo luogo, si fa presente che, essendo il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che tale Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 3 giugno 2025 sul disegno di legge

n. 2416 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2025);

l'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quelle cagionate in occasione di manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operino per assicurarne la regolarità, così trasponendo, in conformità al principio della riserva di codice previsto all'articolo 3 del medesimo codice, una disposizione già vigente, contenuta nell'articolo 6-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione; ciò premesso, si rappresenta che il menzionato articolo 583-*quater* del codice penale è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte dell'articolo 20 del decreto-legge 48 del 2025, che ne ha sostituito il primo comma al fine di ampliarne la portata applicativa, così da ricomprendere, in una prospettiva più generale, tutte le lesioni cagionate ad un ufficiale o ad un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza "nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni"; attraverso tale riformulazione è così venuto meno il requisito che la lesione si fosse verificata "in occasione" di una manifestazione sportiva presso la quale era in servizio l'agente o l'ufficiale leso; ciò premesso, poiché la formulazione adoperata dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame riprende, nei termini anzidetti, la medesima formulazione successivamente superata ad opera del menzionato decreto-legge n. 48 del 2025, la disposizione potrebbe essere approfondita valutando l'opportunità, per ragioni di omogeneità di disciplina e coordinamento sistematico, di sostituire il riferimento della verifica della lesione "in occasione delle manifestazioni sportive" con quello della lesione compiuta nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni dell'agente o dell'ufficiale leso;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 7, comma 3, precisando il tipo di coordinamento richiesto fra la cabina di regia, da un lato, e Sport e salute S.p.A. e Commissario straordinario, dall'altro;

dell'articolo 9, comma 1, alla luce del paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

dell'articolo 12, valutando il coordinamento interno alla disposizione;

dell'articolo 15, comma 1, facendo direttamente riferimento al codice penale, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 5, commi 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, e 3, circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario;

l'articolo 15, comma 1, considerando l'ambito di applicazione della disposizione, anche con riferimento alla recente modifica apportata dal menzionato decreto-legge n. 48 del 2025 ».

Bruno TABACCI, nel ringraziare il Ministro per la sua partecipazione alla seduta,

segnala come il Comitato, in quella che è la sua attività prevalente, e cioè l'espressione dei pareri sui decreti-legge, abbia in più occasioni segnalato la distanza tra le previsioni dell'articolo 77 e il concreto utilizzo che dei decreti-legge si fa. Si tratta di una valutazione che deve essere ribadita anche per il provvedimento in esame perché se di 45 commi, 4 rinviano a provvedimenti attuativi, è evidente la carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

Ciò premesso, segnala l'opportunità dell'osservazione della proposta di parere sull'articolo 9 che richiede, per il rappresentante governativo all'interno del Comitato per le finali ATP, non l'intesa ma il concerto tra Ministro dello sport e Ministro dell'economia; rileva peraltro che la necessità del concerto del Ministro dell'economia conferisce a tale Ministro un ruolo preminente rispetto agli altri ministri, per il controllo che, appunto attraverso il concerto, esercita su tutti gli aspetti finanziari dei provvedimenti attuativi. Richiama anche, incidentalmente, la delicatezza della vicenda delle finali ATP con i problemi che si stanno registrando tra organismi internazionali e federazione italiana tennis.

Con riferimento invece all'osservazione relativa ai Commissari straordinari ribadisce, per un verso, che il procedimento di nomina opera in deroga alla legge n. 400 del 1988, che richiede un decreto del Presidente della Repubblica e non un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per un altro verso, che occorre precisare in modo più definito il perimetro dei poteri commissariali, pur salvaguardandone la necessaria autonomia.

Il Ministro Andrea ABODI dichiara preliminarmente che la propria presenza alla seduta odierna deriva dal profondo rispetto che egli porta al Parlamento e ai suoi lavori e che non si tratta perciò di una presenza « di circostanza », essendo profondamente interessato ad ascoltare in modo diretto i contributi forniti dagli onorevoli deputati.

Raccogliendo i rilievi sollevati dall'onorevole Tabacci, tiene dunque a precisare che l'urgenza del provvedere, a suo giudizio, diversamente da quanto sostenuto, attraversa l'intero corpo del decreto-legge; i

provvedimenti attuativi richiesti dal decreto in esame, indispensabili giacché si tratta di previsioni di dettaglio di natura meramente attuativa, sono peraltro già in fase di formazione.

Per quanto concerne invece le finali ATP – sulle quali effettivamente è in corso un confronto tra federazione italiana tennis e organismi internazionali – ritiene inevitabile e doveroso, un coinvolgimento del governo giacché viene stanziata una significativa quantità di denaro pubblico; si tratta di una partecipazione che, perciò, non deve destare stupore, venendo infatti in rilievo non solo profili di interesse prettamente sportivo, naturalmente rimessi alla competenza della Federazione, che su questo versante opera in piena autonomia, ma anche questioni più specificamente collegate alla promozione dell'evento, alla sua organizzazione e svolgimento ed al conseguente sviluppo delle infrastrutture pubbliche. Su questo profilo, ricorda che è titolare di un dicastero «senza portafoglio», incardinato, dunque, presso la Presidenza del Consiglio, sicché il coinvolgimento di altri Ministeri in eventi di così ampia portata, a partire dal Ministero dell'economia appare ancora più necessario. In proposito auspica che si possa arrivare a costituire, per sport e politiche giovanili, un ministero dotato di un suo portafoglio.

Infine, con riferimento ai commissari straordinari previsti dal provvedimento, segnala che si procederà in tempi assai brevi alla loro nomina e che ci si è posti, nella predisposizione del testo, il problema di

circoscrivere in modo preciso i loro poteri, alla luce dei compiti loro affidati, pur dichiarandosi su questo aspetto aperto al confronto; sul punto, poi, con specifico riferimento ai Giochi olimpici e paralimpici, evidenzia come la nomina del Commissario sia stata in concreto necessaria al fine di preservare, nonostante la dazione di risorse pubbliche, la natura privata della fondazione responsabile dell'evento. Peraltro, si tratta di un tema che si pone anche con riguardo all'esigenza di non continuare ad assistere al depauperamento del patrimonio culturale degli stadi, anche tenuto conto delle prossime scadenze previste dalla UEFA per lo svolgimento in Italia dei campionati europei di calcio del 2032.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, stigmatizza la perdurante assenza, anche nel provvedimento in esame, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, strumenti indispensabili per assicurare un controllo più preciso e dettagliato delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Il Ministro Andrea ABODI, preso atto di tale rimarcata assenza, si impegna a sollecitare la trasmissione al Parlamento di tali documenti il prima possibile.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1311 Bonetti, recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, di:

Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale della Federazione lavoratori della conoscenza – Confederazione generale italiana del lavoro (FLC CGIL), in videoconferenza;

Vanessa Pallucchi, portavoce del *Forum* nazionale terzo settore, in videoconferenza;

Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), in videoconferenza;

Silvia Vaccaro, componente del Coordinamento del *forum* disuguaglianze e diversità, in videoconferenza 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Luciano CIOCCHETTI indi della vicepresidente della VII Commissione Valentina GRIPPO.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1311 Bonetti, recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, di:

Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale della Federazione lavoratori della conoscenza – Confedera-

zione generale italiana del lavoro (FLC CGIL), in videoconferenza;

Vanessa Pallucchi, portavoce del *Forum* nazionale terzo settore, in videoconferenza;

Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), in videoconferenza;

Silvia Vaccaro, componente del Coordinamento del *forum* disuguaglianze e diversità, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA, indi del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è proseguito l'esame delle proposte emendative segnalate e che risultano accantonate 51 proposte emendative.

Dà poi la parola al rappresentante del Governo per una comunicazione relativa all'articolo aggiuntivo 4.013 del Governo, approvato nella seduta del 3 luglio scorso.

Il viceministro Edoardo RIXI fa presente che dalle interlocuzioni svolte con il Ministero dell'interno è emersa l'opportunità di sopprimere la modifica realizzata dall'articolo aggiuntivo 4.013 del Governo,

già approvato dalle Commissioni, in materia di documentazione antimafia per l'accesso alla professione di autotrasportatore.

Angelo BONELLI (AVS), criticando il comportamento tenuto dall'Esecutivo, concorda sull'opportunità di sopprimere la modifica apportata dall'articolo aggiuntivo del Governo 4.013.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 4-bis.1, soppressivo dell'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo 4.013 (*vedi allegato 1*).

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione Milani, nonché dei relatori per la IX Commissione Baldelli e Montemagni, illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 4-bis.1.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 4-bis.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4-bis.1 (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, invita dunque i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nella relazione illustrativa relativa all'articolo aggiuntivo dei relatori 11.017 emerge un riferimento alle interlocuzioni svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le strutture della Commissione europea, finalizzate a definire l'applicabilità o meno all'estensione della concessione in favore di ANAS S.p.A. della clausola *standstill* relativa alla procedura di notifica prevista dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Chiede, nello specifico, che sia messa a disposizione delle Commissioni la documentazione attestante il contenuto e l'esito

di tali interlocuzioni svolte con le istituzioni europee.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che il rappresentante del Governo fornirà i chiarimenti richiesti dal collega Simiani in merito all'articolo aggiuntivo dei relatori 11.017 una volta giunti all'esame della medesima proposta emendativa.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione Milani, nonché dei relatori per la IX Commissione Baldelli e Montemagni, propone l'accantonamento dell'emendamento Sudano 1.44, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furguele 1.04 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Propone poi l'accantonamento dei subemendamenti Simiani 0.1.024.1, Pastorino 0.1.024.2, Buonguerrieri 0.1.024.3 e 0.1.024.4, nonché dell'articolo aggiuntivo dei relatori 1.024.

Propone altresì l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zinzi 1.010 e Tirelli 1.011, nonché dei subemendamenti Roggiani 0.1.023.1, Pastorella 0.1.023.2 e Pagano Ubaldo 0.1.023.3.

Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo dei relatori 1.023, nonché degli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.012 e Molinari 1.013.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme ai relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta per consentire ai colleghi di esaminare le proposte di riformulazione presentate dai relatori.

Convoca altresì una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dei lavori della Commissioni.

La seduta, sospesa alle 10.50, riprende alle 11.15.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, concordi i rappresentanti dei Gruppi, avverte che esprimerà i pareri relativi agli emendamenti sui quali è stata conclusa l'istruttoria. Anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.02, Furguele 1.04, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori 3.011, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Simiani 0.3.038.1 e dei subemendamenti Bonelli 0.3.038.2 e 0.3.038.3. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori 3.038, riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Squeri 5.12 e sull'articolo aggiuntivo Raimondo 14.018, a condizione che siano riformulati nello stesso testo dell'emendamento Molinari 5.15, sul quale esprime parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deidda 6.023, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sugli articoli aggiuntivi Deidda 10.01 e Maccanti 10.06, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deidda 10.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sull'articolo aggiuntivo Ziello 13.019, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea CASU (PD-IDP) sottolinea che i pareri favorevoli sinora resi dai relatori e dal Governo riguardano emendamenti a prima firma di esponenti della maggioranza.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la seduta sia sospesa, per esaminare approfonditamente le proposte di riformulazione sinora distribuite.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, evidenzia come, a suo avviso, vi siano già gli elementi necessari per procedere con le votazioni.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, insiste perché sia dato tempo ai commissari per svolgere un'adeguata istruttoria sui testi pervenuti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, evidenzia come gran parte delle proposte di riformulazione è stata distribuita all'avvio dell'odierna seduta, sottolineando che le ultime proposte distribuite riguardano solo una minima parte delle proposte emendative. Ritiene che si possa dunque procedere con le votazioni e che, ove ulteriori proposte di riformulazione pervenissero nel corso della seduta, si potrà procedere con una sospensione allo scopo di svolgere le dovute attività istruttorie.

Andrea CASU (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del collega Simiani, evidenzia che la richiesta di un lasso maggiore di tempo per esaminare le proposte di riformulazione va incontro al generale interesse delle Commissioni, anche per evitare – come avvenuto per i due emendamenti sui pedaggi autostradali e sui controlli antimafia – di dover riconsiderare quanto già approvato in precedenza.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, sottolinea che sono in corso le opportune interlocuzioni con il Governo, allo scopo di rispondere alle richieste di approfondimento istruttorio avanzate dal collega Simiani.

Antonino IARIA (M5S) sottolinea come, a suo parere, i lavori delle Commissioni si stiano svolgendo in un clima di grande confusione; tale circostanza costituisce un vero e proprio *vulnus* all'iter del provvedimento, che in apparenza presenta grande

rilievo ma che, tuttavia, si limita a finanziare solo poche grandi infrastrutture. Si riserva quindi di esprimere le proprie rimostre alla Presidenza della Camera sulla gestione dei lavori. Sottolinea, inoltre, che richiamare la necessità di terminare i lavori entro le ore 13 della giornata odierna impedisce alle forze di opposizione di esaminare con la dovuta attenzione le proposte di riformulazione. Piuttosto che proseguire con azioni meramente dilatorie, ritiene più opportuno che la maggioranza riveli l'intento di conferire il mandato al Relatore senza svolgere un'adeguata discussione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04, rivolge ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimenti in merito alla previsione, contenuta al comma 3, di un'apposita istanza di riammissione al finanziamento da presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rileva, infatti, l'assenza di ogni riferimento a eventuali graduatorie, esprimendo il timore che la riformulazione in esame possa configurare una previsione *ad hoc* finalizzata alla riammissione di specifici progetti precedentemente esclusi dal finanziamento.

Per tali ragioni, invita i relatori e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di un momentaneo accantonamento delle suddette proposte emendative, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) si associa alla richiesta di chiarimenti testé formulata dal deputato Barbagallo.

Con riferimento al merito delle proposte emendative, chiede al viceministro Rixi se – tra le opere strategiche e di pubblica utilità oggetto di valutazione – sia ricompreso il rigassificatore di Vado Ligure.

Marco SIMIANI (PD-IDP) rileva con rammarico che la parte preponderante delle risorse destinate alla copertura degli oneri

di cui al nuovo articolo 1-bis del provvedimento, introdotto dalle proposte emendative in esame, viene sottratta al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, finanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Rammenta, al riguardo, come tale legge di bilancio sia stata approvata anche con il voto favorevole di parte delle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza.

Ritiene quindi del tutto irricevibile distogliere risorse da un fondo espressamente concepito per il conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione ecologica e avanza, pertanto, la richiesta di un supplemento di riflessione sul punto.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che la riformulazione delle proposte emendative 1.02, 1.03 e 1.04 si inserisca in una più ampia strategia volta a favorire un ritorno al gas fossile, dissimulato sotto la veste di urgenza strategica, evidenziando come tale scelta non produrrà alcun beneficio concreto in termini di riduzione delle bollette, tanto più se l'approvvigionamento di gas avverrà dagli Stati Uniti, in considerazione dell'elevato costo del GNL da questi esportato.

Per tali ragioni, osserva come i richiami presenti nel provvedimento alle fonti di energia rinnovabile risultino del tutto marginali e come la decisione assunta dal Governo rischi di compromettere il futuro energetico del Paese, cristallizzandolo su scelte che reputa irragionevoli.

Conclude stigmatizzando quello che definisce un utilizzo improprio delle risorse del PNRR e preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulle richiamate proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI rassicura i deputati intervenuti circa il fatto che la disposizione in esame non riguardi la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, ma sia finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità operativa di progetti già avviati, sottolineando come tale *modus operandi* sia da considerarsi prassi consolidata ogniqualvolta non si raggiungano i *target* previsti dal Piano nazionale

per gli investimenti complementari (PNC) o dal PNRR e si renda dunque necessaria una rimodulazione degli interventi.

Evidenza, inoltre, come la proposta di riformulazione si collochi nell'ottica di sostenere la transizione energetica delle flotte marittime, in coerenza con i vincoli imposti dalla disciplina europea in materia di scambio di quote di emissione (EU ETS), garantendo quindi interventi volti ad accrescere la capacità di liquefazione e rigassificazione del gas naturale.

Pur comprendendo le preoccupazioni espresse, rassicura che le misure in discussione non siano orientate ad assecondare interessi esterni, né riguardino l'impiego di gas per finalità meramente commerciali.

Agostino SANTILLO (M5S) constata come la proposta di riformulazione abbia profondamente alterato il senso originario delle proposte emendative 1.02, 1.03 e 1.04, esprimendo sconcerto per il metodo adottato dai relatori e dal Governo.

A tal riguardo, rileva come sarebbe stato più opportuno procedere tramite la presentazione di una nuova proposta emendativa a firma dei relatori o dell'Esecutivo.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Santillo e ribadisce l'inopportunità di una riformulazione che altera in modo sostanziale il contenuto originario delle proposte emendative, giudicando tale modalità lesiva delle prerogative parlamentari.

Alla luce di quanto esposto, rivolge una richiesta di chiarimento sul punto alle presidenze e al viceministro Rixi.

Il viceministro Edoardo RIXI manifesta la propria disponibilità ad un momentaneo accantonamento degli articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furguele 1.04, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Ribadisce, tuttavia, le finalità già esplicitate della proposta di riformulazione, ritenendo che l'utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per la strategia di mobilità sostenibile – originariamente allocate per favorire la transizione energetica dei mezzi

pesanti – risulti pienamente compatibile con le misure in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere del relatore e del rappresentante del Governo, avverte che devono intendersi accantonati gli articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furguele 1.04.

Angelo BONELLI (AVS) fa presente che, al di là delle riflessioni sul merito delle proposte emendative, avrebbe auspicato un chiarimento da parte del viceministro Rixi sul metodo adottato.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa alla richiesta testé avanzata dal deputato Bonelli.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furguele 1.04, il rappresentante del Governo renderà gli opportuni chiarimenti contestualmente all'esame delle suddette proposte emendative.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra le finalità del subemendamento 0.1.024.1 a sua prima firma, evidenziando la necessità di garantire gli auspicati interventi sul tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio di Livorno, al fine di porre rimedio a una criticità ormai perdurante.

Rileva, al riguardo, come l'esigenza di tale intervento sia stata condivisa in passato anche da esponenti delle forze di maggioranza.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.1.024.1.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) richiama le finalità del subemendamento 0.1.024.2 a sua prima firma, rilevando l'esigenza di attribuire priorità alla realizzazione del tunnel del passo della Scoffera, intervento che reputa indispensabile per garantire un miglioramento degli standard di sicurezza lungo il tracciato della strada statale 45, già monitorato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pastorino 0.1.024.2.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) esprime sconcerto in merito all'articolo aggiuntivo dei relatori 1.024, ritenendo che esso sia orientato a privilegiare, in via prioritaria, opere che non possono essere definite tali.

A tal proposito, critica l'assenza di una preventiva consultazione con i gruppi di opposizione, nonostante vi siano infrastrutture che – da lungo tempo – attendono interventi urgenti e non più rinviabili. Si dichiara perplesso, in particolare, per la previsione di risorse destinate al completamento dei lavori relativi all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, non tanto per la natura dell'intervento in sé, quanto per il totale disinteresse dimostrato nei confronti di numerose province italiane che continuano a fronteggiare situazioni di cronica siccità senza risposte concrete da parte dell'Esecutivo.

Conclude stigmatizzando la condotta del Governo e rivolgendo ai relatori e al vicesegretario Rixi una richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, al fine di consentire le opportune riflessioni in merito.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di non comprendere quale sia il criterio adottato dal Governo nel ritenere prioritarie alcune infrastrutture a scapito di altre, forse di ben maggiore urgenza, il tutto in assenza di una preventiva concertazione con le regioni interessate.

A suo avviso, il provvedimento in esame si configura come l'ennesima « legge obiettivo » concepita più per raccogliere consensi che per rispondere concretamente alle reali necessità del Paese. In merito, rammenta come il commissario straordinario per il contrasto alla siccità abbia stimato in circa un miliardo e settecento milioni di euro le risorse necessarie per l'adeguamento delle infrastrutture idriche indispensabili a superare l'emergenza idrica, mentre il Governo, al contrario, continua a privilegiare interventi frammentari ed estemporanei, privi di una visione organica.

Con riferimento alle risorse allocate per gli interventi al collettore primario del Lago di Garda, pur non dichiarandosi contrario in linea di principio, rammenta come nella sola provincia di Potenza vi sia un tasso di dispersione idrica superiore al settanta per cento, a dimostrazione di quelle che reputa le reali priorità di intervento.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta in esame.

Antonino IARIA (M5S) rappresenta che le opere indicate nell'articolo aggiuntivo 1.024 dei relatori come interventi infrastrutturali indifferibili sono legate al vecchio contratto di programma MIT-ANAS S.p.A. ed evidenzia, in proposito, che per lo stesso vi erano già stati finanziamenti ad opera dei precedenti Governi.

Stigmatizza la circostanza che, a fronte della volontà dell'attuale Governo di completare i lavori relativi alle predette infrastrutture, tuttavia il medesimo non indica anche l'importo del relativo finanziamento, né da quali risorse intenda attingere per questa finalità.

Condanna, inoltre, la circostanza che, a suo avviso, il Governo non si adopera per una seria e ponderata programmazione finanziaria legata ad interventi sulle infrastrutture, intendendo, invece, soltanto provvedere con emendamenti *spot*.

Angelo BONELLI (AVS) chiede al Governo di avere delucidazioni in ordine ai criteri tecnici che sono stati seguiti per assegnare priorità alle infrastrutture elencate nell'articolo aggiuntivo in esame invece che ad altre.

Si interroga, dunque, se non siano stati privilegiati criteri meramente politici, atti a consentire a taluni di intestarsi la paternità della realizzazione degli interventi infrastrutturali medesimi.

Andrea CASU (PD-IDP), nel rilevare l'importanza che le opere indicate nell'articolo aggiuntivo in esame siano realizzate e soffermandosi, in particolare, sul carattere di indifferibilità ed urgenza delle stesse, si interroga sul perché, in relazione alla re-

lativa copertura finanziaria, sia previsto, al secondo comma del citato articolo aggiuntivo, che dalla realizzazione di dette opere infrastrutturali non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A suo giudizio, infatti, affermare l'indifferibilità delle menzionate opere comporterebbe, in automatico, che altre opere non possano essere considerate altrettanto indifferibili.

Si interroga, pertanto, sull'impatto che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo comporterebbe rispetto al succitato contratto di programma MIT-ANAS S.p.A. e rileva che, anch'egli, incontra difficoltà nel comprendere i criteri che hanno portato a considerare indifferibili alcune opere a discapito di altre.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 1.024 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.024 dei relatori, l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.010 si intende assorbito.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la circostanza che la presidenza ha inteso procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.024 dei relatori senza dare la possibilità al Governo di replicare alla propria richiesta di chiarimenti.

Andrea CASU (PD-IDP), anch'egli intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se, come dalla stessa precedentemente esposto, le formulazioni relative alle proposte emendative ancora da esaminare saranno disponibili entro le ore 12, come in precedenza prospettato.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, in risposta alla richiesta di chiarimenti proveniente dal deputato Casu, fa presente che i pareri saranno resi nel più breve tempo possibile.

Rappresenta, altresì, che gli identici emendamenti Testa 2.122 e Bagnai 2.123, per i quali era stata già formulata la ri-

chiesta di invito al ritiro, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Avverte, infine, che i presentatori dell'articolo aggiuntivo 3.011 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Caroppo 3.011 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), illustrando il subemendamento 0.3.038.1 di cui è cofirmatario, rappresenta che lo stesso ha la finalità di assicurare la necessaria trasparenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.3.038.1, Bonelli 0.3.038.2 e 0.3.038.3.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.038 dei relatori, si interroga se lo stesso involga anche opere che non sono state pensate originariamente come atte alla difesa nazionale.

In particolare, fa presente che da recenti notizie di stampa si apprende che il subcommissario alla diga di Genova non ha escluso la possibilità che l'opera stessa possa, in futuro, avere anche un utilizzo militare.

Chiede, pertanto, delucidazioni al rappresentante del Governo, dal momento che, a suo giudizio, viene in rilievo anche il tema della sicurezza nazionale.

Il viceministro Edoardo RIXI, fornendo i chiarimenti richiesti dal deputato Pastorino, fa presente che qualunque infrastruttura è, potenzialmente, un obiettivo militare, dal momento che la realizzazione di esse determina un cambiamento nella logistica militare. Aggiunge, poi, che qualunque porto è in grado di ospitare navi da guerra.

Conclude rappresentando che l'articolo aggiuntivo in esame va inquadrato nell'ottica di pace, non in un'ottica bellica.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, come stabilito in sede di uffici di presi-

denza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, per le ore 13 è fissato il termine per il voto del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Ritiene peraltro che la discussione possa proseguire fino alle ore 13.30, invitando comunque di deputati a svolgere interventi concisi.

Valentina GHIO (PD-IDP) stigmatizza la circostanza che, a suo avviso, si intende legiferare per mezzo di proposte emendative su questioni che concernono il presente e il futuro dei cittadini.

Afferma, a tal proposito, che il Governo, a suo giudizio, interviene su questioni militari ed attinenti alla difesa nazionale senza il preventivo coinvolgimento dei cittadini residenti sul territorio interessato.

Stigmatizza, altresì, la circostanza che un'infrastruttura, nata per lo sviluppo economico del territorio, sia, poi, destinata a finalità militari.

Conclude, infine, rappresentando la necessità, da questo punto di vista, di un dibattito pubblico che veda il coinvolgimento dei cittadini interessati.

Antonino IARIA (M5S) stigmatizza la circostanza che, a suo avviso, il Governo derogherebbe alle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica mediante l'artificio che le realizzande opere infrastrutturali avrebbero un carattere militare strategico.

Affermando di comprendere l'imbarazzo del viceministro Rixi a fronte delle riportate dichiarazioni del subcommissario alla diga di Genova, evidenzia che il decreto-legge in esame intende derogare a tutte le vigenti normative pur di consentire al Governo di realizzare le opere che rivestono, per il medesimo, preminente interesse.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.038 dei relatori, fa presente preliminarmente che la gestione dei lavori del provvedimento in esame da parte della maggioranza risulta caotica e confusionaria, prestando il fianco al rischio di

una strozzatura del dibattito parlamentare. Nel merito fa presente che se si considera il ponte sullo Stretto di Messina alla stregua di un'opera militare – come intende fare la proposta emendativa in esame come riformulata – si dovrebbero seguire una serie di *standard* di riferimento adeguati a partire dalla progettazione dell'opera. Evidenzia che, nel caso di specie, ciò non è stato fatto con evidenti rischi in termini di tutela dell'interesse pubblico.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.038 dei relatori, rileva come non tutte le opere possano essere considerate militari, ancorché di interesse strategico per il Paese. Sottolinea che la proposta emendativa in esame stravolge le procedure previste dalla legislazione ambientale a tutela della salute e dell'interesse pubblico.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.038 dei relatori, prende atto dell'inutilità del dibattito parlamentare sul provvedimento in esame generata dall'atteggiamento di strozzatura del confronto da parte della maggioranza e, pertanto, rinuncia ad intervenire nel merito della proposta emendativa, non senza sottolineare come la stessa avrebbe meritato un ampio dibattito alla luce della sua enorme rilevanza.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.038 dei relatori, rileva come l'andamento dei lavori delle Commissioni sia caratterizzato da un'eccessiva confusione che non consente un esame consapevole delle proposte emendative, né tantomeno delle proposte di riformulazione che giungono a singhiozzi durante il corso del dibattito. Osserva poi come si sarebbe aspettata l'intervento in questa sede del ministro Crosetto in merito alla portata dirompente della proposta emendativa in esame per come riformulata. Fa presente come quest'ultima abbia una portata sistemica rilevante che mina i capisaldi della

legislazione ambientale posti a tutela dell'interesse territoriale del Paese. Evidenzia la pericolosità di operare una deroga alle procedure di VIA in caso di opere militari e denuncia la leggerezza con cui maggioranza e Governo si stanno approcciando all'esame della proposta emendativa in esame.

Angelo BONELLI (AVS) ringrazia la collega Braga per aver messo in luce le reali pericolosità che la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo in esame trascina con sé. Rileva la gravità del tentativo di sottrarre al MASE alcune competenze in merito alle procedure di VIA per trasferirle al Ministero della difesa in caso di opere militari. Invita pertanto maggioranza e Governo ad un ripensamento.

Andrea CASU (PD-IDP) invita la Presidenza ad una maggiore trasparenza nella gestione delle proposte di riformulazione che nel caso di specie non aveva consentito un'analisi consapevole sulle conseguenze rilevanti che una riformulazione del genere comporta.

Il viceministro Edoardo RIXI evidenzia, in primo luogo, che il ponte sullo Stretto di Messina non rientra nella casistica delle opere militari per ciò che attiene la deroga alle procedure di VIA. In secondo luogo, sottolinea come non vi sia alcuna appropriazione delle competenze del MASE da parte del Ministero della Difesa.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo dei relatori 3.038, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

(*Proteste da parte dei gruppi di opposizione*).

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come la votazione precedente è stata effettuata in un clima di confusione che non ha consentito un esame consapevole del testo della proposta di riformulazione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione, in identico testo all'emendamento Molinari 5.15, delle proposte emendative Squeri 5.12 e Raimondo 14.018.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Molinari 5.15 e sulla proposta di riformulazione delle proposte emendative Squeri 5.12 e Raimondo 14.018, fa presente essi incidano sui piani di qualità dell'aria predisposti dalle regioni andando ad interrompere il percorso virtuoso fatto fino a questo momento.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Molinari 5.15 e sulla proposta di riformulazione delle proposte emendative Squeri 5.12 e Raimondo 14.018, fa presente come essi si pongano in contrasto con il c.d. «protocollo padano» che ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas inquinanti da parte delle auto. Fa presente che la proposta di riformulazione in esame, oltre a creare disagi nelle giunte regionali di centrodestra che hanno sottoscritto il menzionato protocollo, apre la strada a multe da parte dell'Unione europea in materia di inquinamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Molinari 5.15 e le proposte emendative Squeri 5.12 e Raimondo 14.018, riformulate in identico testo (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Deidda 6.023. Avverte altresì che il gruppo della Lega ha sottoscritto la proposta emendativa in esame come riformulata.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Deidda 6.023, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione, in identico te-

sto, degli articoli aggiuntivi Deidda 10.01 e Maccanti 10.06.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Deidda 10.01 e Maccanti 10.06 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Deidda 10.02.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Deidda 10.02, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ziello 13.019.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ziello 13.019, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta la proposta di riformulazione dell'emendamento Sudano 1.44, nonché la proposta di ulteriore riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04. Avverte altresì che sono pervenute le nuove formulazioni degli articoli aggiuntivi 11.016 e 11.017 dei relatori e dell'emendamento 14.23 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo in merito agli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04, sottolinea come l'approvazione delle suddette proposte emendative, volte ad incrementare la capacità di stoccaggio di gas naturale liquido di rigassificazione sul territorio nazionale, si ponga in netta controtendenza rispetto alle istanze provenienti dai diversi territori che risulterebbero coinvolti da tali interventi, facendo in particolare riferimento alle proteste che, nel corso

degli ultimi anni, hanno interessato taluni siti potenziali nella regione Marche.

Denuncia, al riguardo, come le scelte operate dalla maggioranza e dal Governo in tal senso rischino di vanificare gli sforzi che il Paese è chiamato a sostenere con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento ricordando, altresì, che alcuni dei membri delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica rispettivamente competenti, anche a seguito delle nomine intervenute ad opera del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presentino dei profili che giudica non consoni rispetto al ruolo ricoperto.

Angelo BONELLI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in ordine alle proposte emendative in discussione, anticipando che, per quanto attiene al merito delle tematiche che le suddette proposte affrontano, sarà necessario un confronto approfondito nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Ciò anche al fine di far emergere le posizioni contraddittorie espresse dal viceministro Rixi nel corso dell'esame in sede referente del decreto, in merito agli asseriti effetti di riduzione delle emissioni climalteranti che sarebbero ascrivibili ad un'implementazione dell'uso del gas naturale quale fonte di energia.

Stigmatizza, infine, la scelta di provvedere alla parziale copertura finanziaria delle predette proposte emendative mediante la riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione Battistoni, nonché dei relatori per la IX Commissione Baldelli e Montemagni, esprime parere favorevole sull'emendamento Sudano 1.44 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04, a condizione che siano ulteriormente riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato le proposte di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04, come ulteriormente riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sudano 1.44, ricorda come sul tema delle procedure per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina siano state presentate e portate avanti diverse proposte, anche determinando talune forzature procedurali che hanno contraddistinto i lavori delle Commissioni riunite.

Si rivolge, inoltre, alla presidenza per denunciare come sia già stato dato dalla stampa l'annuncio del via libera alle misure contenute nella predetta proposta emendativa anticipando finanche la sua formale approvazione.

Evidenzia, nel merito, che le modifiche che si intendono apportare in ordine al regime normativo della società Stretto di Messina S.p.a. costituisce una lesione alle legittime prerogative dei soggetti che si trovano a subire le procedure espropriative funzionali alla realizzazione dell'opera.

Nel preannunciare il voto contrario del gruppo del partito Democratico in ordine alla suddetta proposta emendativa, stigmatizza, altresì, la scelta del Governo e dei relatori di evitare di esporsi, qualificandosi come presentatori dell'emendamento in parola, ma perseguendo l'obiettivo di approvare determinate misure mediante la riformulazione di una proposta emendativa di iniziativa parlamentare.

Antonino IARIA (M5S) ricorda come la proposta emendativa in discussione, nella sua formulazione originaria, aveva disposto il trasferimento di parte degli organici assegnati ai tribunali della Sicilia al fine di assicurare un'accelerazione delle procedure di esproprio finalizzate alla realizza-

zione del ponte sullo stretto di Messina, reputando come tale intervento avrebbe comportato l'aggravarsi di una situazione di criticità che, allo stato, caratterizza le dotazioni degli uffici giudiziari siciliani.

Pur rilevando che la suddetta previsione non appare più presente nella proposta di riformulazione dell'emendamento, osserva come la *ratio* sottesa alla proposta medesima si ispiri comunque alla necessità di implementare le procedure espropriative per la realizzazione di un'opera che, a suo dire, non costituisce, in alcun modo, una priorità per lo sviluppo della Sicilia.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Sudano 1.44 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sudano 1.44 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Raimondo 2.05.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Raimondo 2.05 (*vedi allegato 1*).

(*Proteste da parte dei deputati dei gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle*)

Mauro ROTELLI, *presidente*, assicura che non saranno più ammesse riformulazioni di proposte emendative oltre le ore 13.

Marco SIMIANI (PD-IDP), chiede che, al fine di garantire un corretto e ordinato svolgimento dei lavori, si ponga un freno alla distribuzione di ulteriori riformulazioni di proposte emendative.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede che la presidenza possa operare una ricognizione di tutte le riformulazioni che devono essere esaminate dalle Commissioni.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime parere favorevole sull'emendamento Furguele 6.27 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) rileva che, a suo dire, andrebbe integrato l'ultimo periodo dell'emendamento Furguele 6.27, con un espresso richiamo alla natura amministrativa dei procedimenti pendenti cui fa riferimento la predetta disposizione.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa in discussione, ricordando come tale proposta sia stata dalla stampa ribattezzata come emendamento «salva-Spinelli».

Al riguardo, nel rilevare che sul tema affrontato dalla proposta vi sono state numerose prese di posizione, anche di estrema durezza, contesta sia il metodo con cui si è addivenuti alla definizione della stessa sia il suo contenuto.

In ordine a quest'ultimo profilo, in particolare, si associa alle considerazioni del collega Barbagallo circa l'ambigua formulazione dell'ultimo periodo e fa presente, altresì, come sarebbe stato doveroso intervenire sul tema delle concessioni portuali con una proposta di carattere organico piuttosto che con una modifica approvata in sede di conversione di un decreto-legge.

Valentina GHIO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del partito Democratico sull'emendamento Furguele 6.27, stigmatizzando la scelta della maggio-

ranza e del Governo di intervenire su un tema, quale quello delle concessioni e dei piani regolatori portuali, che ritiene estremamente delicato e complesso, utilizzando come veicolo normativo l'approvazione di una proposta emendativa ad un decreto-legge.

Antonino IARIA (M5S) denuncia il comportamento della maggioranza e del Governo che, attraverso il sostegno alla proposta emendativa in discussione, intendono fare leva su un tema di estrema rilevanza e di portata generale per rispondere a istanze e richieste di natura specifica, subordinando, così, la salvaguardia e il perseguimento degli interessi generali, al soddisfacimento di istanze di provenienza da singoli soggetti.

Preannuncia il voto contrario alla suddetta proposta emendativa da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento 6.27 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Furguele 6.27, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, invita i presentatori al ritiro del subemendamento Simiani 0.11.017.3 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.017 dei relatori, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro dei subemendamenti Cataneo 0.11.016.1 e Lucaselli 0.11.016.2, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.016 dei relatori, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato i subemendamenti Cattaneo 0.11.016.1 e Lucaselli 0.11.016.2.

Ricorda che, prima di porre in votazione gli articoli aggiuntivi 11.017 e 11.016 dei relatori, sarà posto in votazione il subemendamento Simiani 0.11.017.3 su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Marco SIMIANI (PD-IDP) insiste per la votazione del subemendamento 0.11.017.3, a sua prima firma, denunciando, peraltro, come da parte del rappresentante del Governo non sia stata fornita alcuna risposta in merito alle richieste di chiarimento formulate dai deputati dei gruppi di opposizione circa la procedura di notificazione preventiva alla Commissione europea che si intende far venire meno, anche in ragione del fatto che la modifica in discussione afferisce ad una concessione, quale quella nei confronti di ANAS S.p.a., di contenuto estremamente significativo e per la quale è prevista una durata di cinquanta anni.

Sara FERRARI (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Simiani in merito alla necessità di ricevere gli opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.11.017.3.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede le ragioni per cui si è proceduto con l'esame del solo subemendamento Simiani 0.11.017.3, ricordando, in particolare, che, con riferimento all'emendamento dei relatori 11.017, sono stati presentati altresì il subemendamento Santillo 0.11.017.1 nonché il subemendamento a sua prima firma 0.11.017.2.

Chiara BRAGA (PD-IDP) si associa alla richiesta del collega Iaria e si rivolge al presidente affinché si ponga maggiore attenzione nel garantire uno svolgimento ordinato dei lavori assicurando, in tal modo, a tutti i deputati di avere piena contezza

delle proposte esaminate. Al riguardo, chiede che si indichino le tre proposte emendative da ultimo oggetto di deliberazione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno da ultimo approvato l'emendamento Sudano 1.44 come riformulato, l'articolo aggiuntivo Raimondo 2.05 nonché l'emendamento Furguele 6.27 come riformulato. Fa presente, altresì, che le Commissioni hanno respinto il subemendamento Simiani 0.11.017.3 mentre non si è proceduto alla votazione dei subemendamenti Santillo 0.11.017.1 e Iaria 0.11.017.2, in quanto, a seguito della riformulazione dell'emendamento 11.017, è venuta meno la disposizione oggetto di modifica da parte dei predetti subemendamenti che, pertanto, si intendono decaduti.

Annuncia, pertanto, che le Commissioni procederanno ora alla votazione degli articoli aggiuntivi 11.017 e 11.016 dei relatori.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo in merito agli articoli aggiuntivi 11.016 e 11.017 dei relatori, ritiene che il tema affrontato dalle proposte emendative renda necessario un confronto adeguato che possa fare chiarezza delle diverse questioni emerse nel corso del dibattito che le Commissioni hanno affrontato in questi giorni.

In particolare, evidenzia che la scelta di riformulare l'articolo aggiuntivo 11.017 faccia emergere l'infondatezza delle argomentazioni portate avanti dal rappresentante del Governo.

Ricorda, al riguardo, come l'attuale formulazione della proposta emendativa abbia fatto venir meno le disposizioni che avrebbero dovuto garantire risorse adeguate da parte di ANAS S.p.a., anche sulla base di quanto in precedenza dichiarato dal Viceministro Rixi in merito alla necessità di risolvere le criticità conseguenti all'abolizione delle province.

Conclude evidenziando come, ove tali criticità fossero state effettive e tali, quindi, da giustificare un intervento normativo in tale ottica, ivi compreso l'aumento dei pedaggi autostradali, misura paventata nell'ambito delle proposte emendative depositate dai relatori, non si comprenderebbe

per quali ragioni nessuna proposta in tal senso è ora all'attenzione di queste Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 11.017 e 11.016 dei relatori come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

(Vive proteste da parte dei deputati dei gruppi del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. I deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e alcuni deputati del gruppo del Partito Democratico escono dall'aula)

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.23 dei relatori a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 14.23 dei relatori come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tirelli 1.011 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Tirelli 1.011 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Tirelli 1.011 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

(Vive e reiterate proteste da parte del deputato Casu)

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Molinari 1.013 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Molinari 1.013 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Molinari 1.013 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la IX Commissione Baldelli, nonché dei relatori per l'VIII Commissione Milani e Battistoni, esprime parere contrario sui subemendamenti Roggiani 0.1.023.1, Pastorella 0.1.023.2 e Ubaldo Pagano 0.1.023.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.012 a condizione che sia riformulato in testo identico articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Cia-

burro 1.012 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Roggiani 0.1.023.1, Pastorella 0.1.023.2 e Ubaldo Pagano 0.1.023.3 ed approvano gli articoli aggiuntivi 1.023 dei relatori e Ciaburro 1.012, riformulato in testo identico (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione europea, nonché il parere con osservazioni del Comitato per la legislazione. La Commissione per le questioni regionali non renderà invece il proprio parere sul provvedimento.

Comunica inoltre che la Commissione V Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione e che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.50, volto a recepire tale condizione.

Chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 6.50 dei relatori.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.50 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che essendo prossimi alle 13.30 sarà ora posta in votazione la proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea. Avverte inoltre che, prima di procedere alla deliberazione del mandato, sarà sottoposta alle Commissioni la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

(*Vive e reiterate proteste del deputato Casu*).

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 luglio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 11.10 alle 11.15.

ALLEGATO 1

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3-bis:

1) al comma 3-bis:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « ovvero il contraente generale » sono inserite le seguenti: « , in qualità di autorità espropriante, » e le parole: « entro trenta giorni dalla » sono sostituite dalle seguenti: « una volta divenuta efficace la »;

1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tale fine, la società Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunicano ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo »;

1.3) al secondo periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo e secondo periodo »;

1.4) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 »;

1.5) al quarto periodo, le parole: « trenta giorni, di cui al primo periodo »

sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni, di cui al secondo periodo »;

2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: « che abbiano stipulato gli atti di cessione » è inserita la seguente: « volontaria » e, al quarto periodo, le parole « è ridotta a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati »;

3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: « perizia giurata » sono inserite le seguenti: « , sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorità espropriante, ».

1.44. *(Nuova formulazione)* Sudano, Carrà.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizza-

zione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

c) prevedano l'avvio dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), ovvero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revocche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **1.02.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Zucconi.

* **1.03.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Squeri, Cortelazzo.

* **1.04.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Furguele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pannizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti)

1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di

programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:

- a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
- b) raddoppio della Galleria della Guinza;
- c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;
- d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
- e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.

3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda ».

1.024. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica)

1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra pri-

vati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 5.

3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo svi-

luppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonché delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;

e) il monitoraggio.

6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.

7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.011. *(Nuova formulazione)* Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100)

1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo

sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonché della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: « di novanta giorni » sono soppresse.

*** 1.023.** I Relatori.

*** 1.012.** (Nuova formulazione) Ciaburro, Carretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-

Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unità di livello non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo è individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collo-

cato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere prevista la corrispondenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponi-

bile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.013. *(Nuova formulazione)* Molinari, Maccanti, Furguele, Dara, Marchetti, Panizut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

2.05. Raimondo, Mattia, Zinzi.

ART. 3.

Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto – Guardia costiera)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.011. *(Nuova formulazione)* Caroppo, Raimondo, Maccanti, Tirelli, Mazzetti, Mattia, Zinzi, Pisano.

Nel capo I, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto ».

3.038. *(Nuova formulazione).* I Relatori.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

4-bis.1. I Relatori.

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, la parola: « 30.000 » è sostituita dalla seguente: « 100.000 »;

b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, » e le parole: « dal 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2026 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi ».

* **5.15.** Molinari, Maccanti, Furguele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Cavandoli, Davide Bergamini.

* **5.12.** (Nuova formulazione) Squeri, Correlazzo.

* **14.018.** (Nuova formulazione) Raimondo, Amich, Giovine, Gaetana Russo, Carretta.

ART. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

6.50. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai piani regolatori portuali (PRP), nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

6.27. (Nuova formulazione) Furguele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.023. *(Nuova formulazione)* Deidda, Benvenuto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Panizzut, Pizzimenti, Stefani, Zinzi.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il perso-

nale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

*** 10.01.** *(Nuova formulazione)* Deidda.

*** 10.06.** *(Nuova formulazione)* Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « da L. 100.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 15.000 »;

b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: « da L. 7.000 a L. 21.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 600 »;

c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: « da L. 10.000 a L. 30.000 » sono

sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 900 »;

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: « da lire 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 15.000 »;

e) all'articolo 38:

1) al primo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al secondo comma, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 10.000 »;

f) all'articolo 41:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « da L. 150.000 a L. 450.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 4.500 a euro 10.000 »;

g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: « da L. 30.000 a L. 90.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 900 a euro 3.000 ».

10.02. (Nuova formulazione) Deidda.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 2-*decies*.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.

11.017. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato S.p.A.)

1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-*sexies* a 2-*decies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-*decies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla società Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11.016. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana)

1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonché il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema è assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13.019. *(Nuova formulazione)* Ziello, Dara, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Simiani.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: « a valere sul medesimo Piano » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi incluso il supporto tecnico ai soggetti attuatori ».

1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti, incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il PNRR.

14.23. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**ART. 1.**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Interventi per l'incremento della capacità di liquefazione di gas naturale e di rigassificazione sul territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di liquefazione di gas naturale e di rigassificazione sul territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera *c)* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

c) prevedano l'avvio dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, entro 6

sei mesi dall'emanazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione al finanziamento allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera *a)*. Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2 lettera *c)* ovvero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse relative alle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e ivi restano acquisite.

4. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **1.02.** *(Nuova formulazione)* Zucconi.

* **1.03.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Cortelazzo.

* **1.04.** *(Nuova formulazione)* Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ALLEGATO 3

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « n. 165 e il numero dei beneficiari. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 165, e il numero dei beneficiari »;

alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:

al comma 1, le parole: « del codice di protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « , del codice della protezione civile » e dopo le parole: « dell'articolo 140 » sono inserite le seguenti: « del presente codice »;

al comma 2, dopo le parole: « a trenta giorni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3:

alla lettera b), dopo le parole: « tra soggetti idonei » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d), le parole: « della sua tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi del suo svolgimento »;

alla lettera e), la parola: « velocizzare » è sostituita dalla seguente: « accelerare »;

alla lettera f), le parole: « alle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « ai tempi » le parole: « della sua tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « dei suoi tempi di svolgimento »;

al comma 2, capoverso Art. 46-bis:

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « utilità conseguite » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, dopo le parole: « dell'articolo 76 del medesimo codice » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « n. 3274 del 20 marzo 2003, » sono inserite le seguenti: « pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 6-bis:

al comma 1, dopo le parole: « di tali operazioni, nonché » è inserita la seguente: « circa »;

al comma 2, quinto periodo, la parola: « ISTAT » è soppressa e dopo le parole: « (Indice FOI) » sono inserite le seguenti: « , rilevato dall'Istituto nazionale di statistica »;

al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « articoli 164 e 167 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « PatentiViaPoste S.c.p.A., sono » sono sostituite dalle seguenti: « PatentiViaPoste S.c.p.A. sono ».

All'articolo 6:

al comma 2, terzo periodo, le parole: « assistenza bagnanti » sono sostituite dalle seguenti: « assistenza ai bagnanti ».

All'articolo 7:

la parola: « laguna », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Laguna »;

al comma 1, lettera b), le parole: « il Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « del settore » sono sostituite dalle seguenti: « dei settori » e le parole: « , assistenza » sono sostituite dalle seguenti: « e di assistenza »;

al comma 2, le parole: « contratto collettivo nazionale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

al comma 3, le parole: « si provvede, quanto » sono sostituite dalla seguente: « pari » e dopo le parole: « per l'anno 2027, » sono inserite le seguenti: « si provvede ».

All'articolo 9:

le parole: « revisione prezzi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « revisione dei prezzi »;

al comma 1, lettera b), le parole: « già assunti, e » sono sostituite dalle seguenti: « già assunti e ».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: « del comma 7-bis » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « rinnovabili, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovabili nonché »;

alla lettera c), capoverso 7-bis:

al primo periodo, la parola: « ricadenti » è sostituita dalla seguente: « situate »;

al terzo periodo, le parole: « insistenti sui » sono sostituite dalle seguenti: « esistenti nei ».

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023 ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter.2:

al quarto periodo, le parole: « , dalle province autonome o » sono sostituite dalle seguenti: « o dalle province autonome e »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Federazione sportiva nazionale-ACI » sono sostituite dalle seguenti: « Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia »;

al secondo periodo, le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dall'attuazione del primo periodo » e dopo le parole: « mediante corrispondente riduzione » sono inserite le seguenti: « dello stanziamento ».

All'articolo 16:

dopo le parole: « Gestione governativa », ovunque ricorrono, è inserita la seguente: « della »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « dal presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal primo periodo » e dopo le parole: « mediante corrispondente ridu-

zione » sono inserite le seguenti: « dello stanziamento ».

All'allegato C:

al titolo della tabella, le parole: « allo svolgimento allo svolgimento » sono sostituite dalle seguenti: « allo svolgimento » e le parole: « “Milano Cortina 2026, » sono sostituite dalle seguenti: « “Milano Cortina 2026”, ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2025: disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 84/2025: disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge C. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

In qualità di relatore, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che

il decreto-legge in esame si compone di 16 articoli.

Rileva che l'articolo 1 introduce delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero. Per altro verso, ricomprende tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale. Stabilisce poi che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.

Evidenzia che l'articolo 2 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in questo caso relative alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES. Nello

specifico, la disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE si estende ai conferimenti di azienda fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo. Inoltre, ferma restando la condizione di superamento del c.d. «test di vitalità», si introduce una semplificazione al criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali applicabile nei seguenti casi: trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale; operazioni di fusione e scissione societaria, nonché di conferimento di azienda effettuate fuori dal perimetro di gruppo.

Segnala poi che l'articolo 3 esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

L'articolo 4, comma 1, modifica il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva (lettera *a*)); ridefinisce il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione (lettera *b*)); corregge il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (lettera *c*)); consente la detrazione, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione (lettera *d*)). Il comma 2 precisa il periodo di imposta di decorrenza delle disposizioni del presente articolo.

Fa quindi presente che l'articolo 5 interviene sui termini di presentazione, da

parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di riforma della fiscalità internazionale) si prevede che la predetta documentazione debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 (periodo in cui ricade l'approvazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2024, attuativo della disciplina sulla documentazione in parola).

L'articolo 6 proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

L'articolo 7 detta disposizioni in tema di agevolazioni sulle accise, estendendo i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

Segnala che l'articolo 8 reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della *Comfort Letter* della Commissione europea del 7 marzo 2025. Nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 9, al comma 1, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione con-

tabile agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Il comma 2 apporta delle modifiche alla legge di bilancio per il 2025: introducendo una disposizione di coordinamento (lettera *a*)); chiarendo che l'opzione affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (lettera *b*)).

L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (c.d. *split payment*), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, di riforma delle accise. L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

Fa presente che l'articolo 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Conseguentemente, per l'anno 2025 i citati versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla suddetta data con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

L'articolo 14 statuisce che la disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

Istituzione della Giornata nazionale del formatore.

C. 2051, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissioni VII, la proposta di legge C. 2051 recante istituzione della Giornata del formatore. Essa è stata assegnata alla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede redigente, il 28 febbraio 2024 ed è stata approvata il 18 settembre 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale della proposta di legge.

In sostituzione del relatore, onorevole De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva – rinviando per una disamina più dettagliata alla documen-

tazione predisposta dagli uffici – che il provvedimento si compone di 4 articoli.

Fa presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive. Rileva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge presentata al Senato (S. 925), la data è stata individuata nel mese di avvio dell'anno scolastico e della formazione professionale.

Segnala quindi che l'articolo 2, composto da un unico comma, disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, la norma in commento stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

L'articolo 3, composto anch'esso da un unico comma, disciplina la celebrazione della Giornata nazionale del formatore con particolare riferimento al sistema educativo di istruzione e di formazione. La norma infatti dispone che, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale, nonché gli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla promozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate – di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Segnala inoltre che, con riferimento alla promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale nonché degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nell'ambito della loro autonomia, di attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Fa presente a tale proposito che le iniziative previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 16 articoli, reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi (articolo 1), nonché al regime di riporto delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES (articolo 2), alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 3), a quelle concernenti le società estere controllate (articolo 4) e a quelle inerenti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi (articolo 5); dispone una proroga – al 15 settembre 2025 – e una sanatoria delle delibere approvative del prospetto IMU (articolo 6), interviene in materia di agevolazioni sulle accise, applicate al biodiesel (articolo 7), e di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore (articolo 8); reca poi modifiche in materia di inversione contabile nei settori di tra-

sporto, movimentazione merci e dei servizi di logistica (articolo 9) ed in materia di *split payment* (articolo 10); anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico, nell'ambito della riforma delle accise (articolo 11) e considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, invece che entro il 31 ottobre dello stesso anno (articolo 12); dispone un differimento per l'anno 2025 – al 21 luglio – dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (articolo 13) e statuisce in merito alla decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali (articolo 14); reca le disposizioni finanziarie (articolo 15) e stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 16);

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale del formatore.**C. 2051, approvata dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2051, recante istituzione della Giornata del formatore, approvata dal Senato;

rilevato che:

la proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata nazionale del formatore, il 14 settembre di ogni anno, stabilendo nel contempo che tale Giornata non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;

la proposta prevede, agli articoli 2 e 3, la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale del formatore, nell'ambito delle rispettive autonomia e competenza, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nonché delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale e degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

L'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

con riguardo alla promozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate – di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

con riferimento alla promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale nonché degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nell'ambito della loro autonomia, di attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

le iniziative previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.

L'articolo 5, nell'istituire la figura di un Commissario straordinario in relazione all'organizzazione e svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », prevede, al comma 3, la clausola autorizzatoria ad agire anche in deroga a

ogni disposizione di legge diversa da quella penale ed altre discipline ritenute inderogabili, la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico, i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011) nonché il decreto-legge n. 21 del 2012, recante disposizioni in materia di poteri speciali sulla *governance* in alcuni settori strategici (che non trova riscontro nella relazione illustrativa dove si indicano tra le discipline non derogabili le « *norme sul conflitto di interessi* »).

Il comma 7 del medesimo articolo 5 stabilisce che alle controversie relative agli atti del predetto Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-*ter*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, il quale a sua volta rinvia alle disposizioni processuali speciali per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (articolo 125 del codice del processo amministrativo). In estrema sintesi, trova quindi applicazione anche in tali controversie la disciplina che tende a limitare l'adozione di provvedimenti cautelari nonché ad evitare che la sospensione o l'annullamento dell'affidamento possa comportare la caducazione del contratto già stipulato, stabilendo invece che il risarcimento del danno even-

tualmente dovuto avviene solo per equivalente.

L'articolo 6 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, che riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

Quest'ultima ha altresì la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni informazioni specifiche sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta.

A tal fine, salvo la specifica disciplina relativa alle richieste di atti all'autorità giudiziaria – di cui agli articoli 114 e 116 del codice di procedura penale – le amministrazioni forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per gli ulteriori adempimenti.

Infine, si individua nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità competente a provvedere all'attuazione delle norme volte alla trasmissione delle informazioni alla Procura Generale dello Sport, che deve previamente fornire alla citata Agenzia l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata.

L'articolo 15 integra l'articolo 583-*quater* del codice penale (peraltro utilizzando in modo singolare il richiamo normativo al « regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 », e non al *codice penale*, come di consueto).

Tale disposizione – nella formulazione previgente modificata, da ultimo con il cosiddetto « decreto sicurezza » – riguardava le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.

Con la novella in commento, si estende l'ambito applicativo, al fine di ricomprendere anche le lesioni commesse in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Conseguentemente, si sopprime il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che recava la medesima disciplina introdotta dall'articolo in esame.

La relazione illustrativa allegata al decreto in esame sottolinea che tale intervento normativo risponde all'approvazione dell'ordine del giorno 9/2355/143 al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha impegnato il Governo « a disporre, nel primo provvedimento utile, che la disciplina di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge 401 del 1989, già vigente, sia trasferita all'interno del codice penale, come comma aggiuntivo all'articolo 583-*quater* ». La medesima relazione evidenzia che l'intervento « risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina normativa già vigente (...) e risponde alla ratio sottesa al principio della riserva codicistica in materia di legislazione penale ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2369 Governo, recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero 48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 48

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2369 Governo, recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

C. 2369 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2025.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni.

In particolare sono stati auditi: ITAL UIL; INCA CGIL; INAS CISL; CONFSA UNSA; FP CGIL – Coordinamento Esteri; CISL FP Esteri; UILPA Esteri; Comitato Mobilitiamo CIE; Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI); Mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana; ACLI; Associazione Nati Italiani; Francesco Della Rocca, consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato, e Marco Forcella, presidente del Consiglio notarile di Roma; Giancarlo Sorrentino, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Salerno; Maria Chiara Prodi, Segretaria generale del CGIE; Ambasciatore Massimo Bellelli; Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA); Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Segnala che, come stabilito nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 25 giugno e del 2 luglio scorsi, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento è fis-

sato a domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 16.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 74.	
Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 75.	
Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 76.	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 77 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud.

Nomina n. 74.

Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud.

Nomina n. 75.

Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest.

Nomina n. 76.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest.

Nomina n. 77.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 maggio 2025.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione, nell'odierna seduta, è chiamata a rendere al Governo il parere sulle proposte di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud (nomina n. 74), dell'avvocato Lydia

Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud (nomina n. 75), dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest (nomina n. 76), e del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest (nomina n. 77).

Ricordando che, nella seduta del 13 maggio scorso, il relatore, onorevole Bagnasco, ha illustrato le proposte di nomina, fa presente che i *curricula* dei candidati sono in distribuzione.

Invita dunque il relatore, onorevole Bagnasco, a formulare una proposta di parere su ciascuna delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati che dichiarino di astenersi e i deputati posti in missione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 74:

Presenti	15
Votanti	11
Astenuti	4
Maggioranza	6
Hanno votato sì:	11
Hanno votato no:	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Loperfido, Malaguti, Minardo, Padovani, Polo, Saccani Jotti e Vietri (in sostituzione di Comba).

Si sono astenuti i deputati: De Maria, Fassino, Graziano e Pellegrini.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 75:

Presenti	15
Votanti	11
Astenuti	4
Maggioranza	6
Hanno votato sì:	11
Hanno votato no:	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Loperfido, Malaguti, Minardo, Padovani, Polo, Saccani Jotti e Vietri (in sostituzione di Comba).

Si sono astenuti i deputati: De Maria, Fassino, Graziano e Pellegrini.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 76:

Presenti	15
Votanti	11
Astenuti	4
Maggioranza	6

Hanno votato sì: 11
Hanno votato no: 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Loperfido, Malaguti, Minardo, Padovani, Polo, Saccani Jotti e Vietri (in sostituzione di Comba).

Si sono astenuti i deputati: De Maria, Fassino, Graziano e Pellegrini.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 77:

Presenti 15
Votanti 11
Astenuiti 4
Maggioranza 6
Hanno votato sì: 11
Hanno votato no: 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Loperfido, Malaguti, Minardo, Padovani, Polo, Saccani Jotti e Vietri (in sostituzione di Comba).

Si sono astenuti i deputati: De Maria, Fassino, Graziano e Pellegrini.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 luglio scorso sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative. Rileva quindi che, alla luce delle richieste di riesame pervenute, la Presidenza ritiene di riammettere gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012, che disciplinano la fat-

tispecie della trasformazione dell'ente del Terzo settore in ente commerciale, con riflessi qualificatori di carattere fiscale.

Avverte inoltre che, per un mero errore materiale, nella seduta del 3 luglio scorso non è stato dato conto nello *speech* di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.01, il quale – analogamente ad altre proposte emendative già dichiarate inammissibili – introduce e disciplina una nuova definizione agevolata per le controversie con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recando disposizioni di natura meramente processuale.

Tale articolo aggiuntivo, alla luce dei criteri già enunciati nella medesima seduta del 3 luglio, deve pertanto ritenersi inammissibile. Segnala che il termine per la presentazione dell'eventuale ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 11.30 di giovedì 10 luglio.

La seduta termina alle 12.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 22 luglio 2025.

In sostituzione del relatore, deputato Lampis, fa presente che l'Ente parco nazionale dell'Asinara è stato istituito con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2002, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette, tra le quali la salvaguardia dei sistemi naturali e dei valori paesaggistici, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la promozione di attività economiche compatibili con la tutela ambientale, la diffusione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale nonché il recupero e la difesa degli equilibri ecologici.

In tale ambito, l'Ente promuove altresì la gestione coordinata del territorio, la valorizzazione dell'ambiente marino e gli interventi volti a favorire l'accessibilità e la conoscenza del Parco da parte dei cittadini portatori di handicap.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge n. 394 del 1991, sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco.

Rammenta che la procedura prevede che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con i presidenti delle

regioni o delle province autonome nel cui territorio ricada del tutto o in parte il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Avverte quindi che sul candidato in oggetto, già commissario straordinario dell'Ente parco in titolo, è stata acquisita la formale intesa con la regione Sardegna a norma dell'articolo 9, comma 3, della richiamata legge n. 394 del 1991.

Segnala, in conclusione, che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum* del dottor Gianluca Mureddu.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Rossanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57
Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Storch, presidente dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della

proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Storch, presidente dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 2 luglio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Malagola, ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene annunciando il voto contrario del suo gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Tenerini, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2488, di conversione in

legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 17 articoli, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 2, nello stanziare risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026, al comma 2 autorizza il Ministero dell'interno ad operare, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, avvalendosi delle deroghe alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «Sblocca-cantieri»). Per dotazioni tecnico-logistiche si intendono quelle relativa a informatica, telecomunicazioni, impianti tecnici, motorizzazione, armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio del personale.

L'articolo 4, composto da un solo comma, interviene con una novella sul decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, modificandone, in particolare, l'articolo 2, dedicato al Comitato organizzatore dei giochi, all'interno del quale aggiunge, dopo il comma 2-*bis*, il comma 2-*ter*. Ricorda che, con particolare riferimento alle assunzioni di personale da parte del citato Comitato organizzatore (ossia, della Fondazione «Milano-Cortina 2026»), il predetto comma 2-*bis* dell'articolo 2 reca la disciplina concernente le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione medesima per lo svolgimento delle attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi. Il nuovo comma 2-*ter*, pertanto, sempre con riferimento al tema delle assunzioni poste in essere dalla Fondazione Milano-

Cortina, prevede che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine degli eventi sportivi e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali. Ricorda che la disciplina di cui ai predetti commi da 224 a 238 concerne i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Tali commi introducono alcuni vincoli procedurali, il mancato rispetto dei quali comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS. La relazione illustrativa evidenzia che, al fine di garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell'evento, si rende necessario escludere, in relazione a dette attività, l'applicazione della richiamata disciplina in materia di chiusure aziendali. Ciò in ragione della particolare natura dell'ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere. L'applicazione di tale disciplina imporrebbe infatti, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'*iter* con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura – e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive.

Il comma 1 dell'articolo 5 – al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – prevede la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del

processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ». In relazione alle modalità di nomina, il comma in esame prevede che il Commissario sia nominato con D.P.C.M., su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP). Viene inoltre stabilito che il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

L'articolo 11, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera *a*) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professio-

nistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale – fino a 10 unità – operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.

La novella di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di C. 2460, di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dispone, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, che l'obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento

degli stessi si applichi solo per quelle sostenute nel territorio nazionale;

preso atto che l'articolo 3, recando modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	69

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. COM(2025) 173 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato</i>)	71
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio. COM(2025) 179 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione. COM(2025) 180 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	73
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rossello, impossibilitata a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2460, recante conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento si compone di 16 articoli. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala i contenuti delle seguenti disposizioni.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle imprese estere controllate. In particolare, viene modificato il comma 4-*bis*, che a legislazione previgente ha previsto che, ai fini del calcolo della tassazione effettiva, rilevi anche l'imposta minima nazionale equivalente, come definita nell'Allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, relativa all'introduzione di un livello minimo globale di imposizione fiscale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala (cosiddetta «*Global minimum tax* »).

Evidenzia che la norma in esame mira a cambiare il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera. Nel dettaglio, si prevede che tale imposta rileva in base al criterio di allocazione adottato dal Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, secondo un criterio basato sul rapporto tra reddito rilevante del soggetto controllato non residente e somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente. Rileva che la disposizione, coerente con quanto previsto dal cosiddetto «*Pilastro 2* » dell'OCSE, accordo promosso in sede OCSE volto a garantire un livello minimo di imposizione effettiva del 15 per cento sugli

utili delle imprese multinazionali, e con le relative regole europee di attuazione, è ispirata a principi di semplificazione e chiarezza, e mira a favorire un'applicazione armonizzata del livello effettivo di tassazione estera, anche ai fini di una corretta applicazione delle norme sulle società controllate estere di cui alla direttiva (UE) 2016/1164 (cosiddetta ATAD – *Anti tax avoidance directive*).

Il comma 4-*ter* è stato integralmente sostituito e prevede ora un meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva. In particolare, si prevede che la soglia minima di tassazione effettiva del 15 per cento si consideri soddisfatta qualora il soggetto controllante versi un'imposta sostitutiva pari almeno al 15 per cento dell'utile contabile netto della controllata estera. Tale utile deve essere determinato al netto di imposte, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi e oneri. Il versamento di tale imposta, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, consente quindi di superare la complessità derivante dal calcolo analitico della tassazione effettivamente subita all'estero, soprattutto nei casi in cui la controllata sia assoggettata a un regime di imposta minima nazionale equivalente, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/2523. Sottolinea che, come chiarisce espressamente la norma, tale disposizione è altresì conforme agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164, i quali definiscono il quadro normativo armonizzato per il trattamento fiscale delle società estere controllate all'interno dell'Unione europea, stabilendo i criteri per l'imposizione dei redditi delle controllate estere nel territorio dello Stato del soggetto controllante, al fine di prevenire pratiche di elusione fiscale.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei disallineamenti da strumenti o entità ibride, contenuta nel decreto legislativo n. 142 del 2018, che ha recepito la direttiva (UE) 2017/952, nota come ATAD 2 (*Anti-Tax Avoidance Directive 2*), chiarendo le modalità applicative nei casi di divergenze di qualificazione tra ordinamenti. Viene precisato, in particolare, che l'effetto di

deduzione non imponibile sussiste anche laddove il Paese estero non riconosca il soggetto come fiscalmente trasparente. Evidenza che la finalità della norma è quella di rafforzare l'attuazione delle misure previste a livello internazionale ed europeo contro i cosiddetti fenomeni BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), ossia le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva adottate da gruppi multinazionali per erodere la base imponibile e spostare artificialmente gli utili verso Paesi a bassa o nulla imposizione. Tali misure, promosse dall'OCSE e attuate nell'Unione europea attraverso la direttiva ATAD 2, mirano ad assicurare una tassazione equa ed effettiva in tutti gli Stati membri. L'intervento si colloca quindi nel solco degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, e contribuisce a garantire una più coerente applicazione della normativa antiabuso.

L'articolo 7 interviene sul decreto-legge n. 57 del 2023, che a suo tempo ha esteso le agevolazioni fiscali sulle accise per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, nell'ambito di un programma pluriennale. Ricorda che la norma ora introdotta modifica il comma 2-bis dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 57 del 2023, eliminando il precedente rinvio alla necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea in quanto, come precisato dalla norma stessa, il programma rispetta le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali ambientali, a condizione che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui alla direttiva RED II (2018/2001/UE) e derivino dalle materie prime elencate nell'Allegato IX. In tal modo, come evidenzia la relazione illustrativa del decreto-legge ora in esame, la norma consente di raggiungere l'obiettivo di una maggiore salvaguardia dell'ambiente attraverso la promozione dell'utilizzo di biocarburanti ottenuti da specifiche materie prime e la rispondenza dei biocarburanti al citato regolamento europeo evita di subordinare l'attuazione del

programma all'esame di compatibilità con il mercato interno effettuato dalla Commissione europea.

Osserva che l'intervento normativo si inserisce nel più ampio contesto della revisione della direttiva 2003/96/CE, che definisce il quadro europeo per la tassazione dell'energia elettrica e dei prodotti energetici utilizzati per il settore dei trasporti e del riscaldamento, e in particolare dell'articolo 16 della medesima direttiva, espressamente menzionato dal decreto-legge n. 57 del 2023, che allo stato dispone che le esenzioni e le agevolazioni fiscali per i prodotti energetici possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE, citato, potrebbe costituire oggetto di un' incisiva modifica ove fosse approvata la proposta di direttiva (COM(2021)563) che rivede il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La proposta, presentata dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, è oggetto di un negoziato molto complesso e articolato, anche in ragione del fatto che, intervenendo in materia fiscale, segue la procedura legislativa speciale di consultazione, con voto all'unanimità del Consiglio e mera consultazione del Parlamento europeo. La Presidenza polacca del Consiglio, in carica nel primo semestre del 2025, ha elaborato, nel tentativo di favorire un accordo, tre testi di compromesso, l'ultimo dei quali è stato sottoposto al gruppo « questioni fiscali » in Consiglio il 20 maggio 2025.

L'articolo 8 reca modifiche in tema di decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore, alla luce della *comfort letter* rilasciata dalla Commissione europea (in particolare dai Servizi della Direzione Generale Concorrenza) il 7 marzo 2025. Tale lettera, pur non configurandosi come formale autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, rappresenta una valutazione preliminare in cui si afferma che alcune delle disposizioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 117 del

2017 (Codice del Terzo settore – CTS) relative alla tassazione dei redditi (articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86) « non appaiono selettive » e « non sembrerebbero costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, TFUE ».

Nonostante tale valutazione favorevole, la relazione illustrativa precisa che la *comfort letter* non corrisponde ad una formale decisione di autorizzazione in quanto le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, bensì una preliminare valutazione dei Servizi della DG Concorrenza, e pertanto non realizza la condizione prevista dall'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che subordina l'efficacia di alcune disposizioni fiscali all'autorizzazione della Commissione europea. In conseguenza, il decreto-legge rinvia l'entrata in vigore del regime fiscale facendola decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

L'articolo 9 reca modifiche in materia di inversione contabile (*reverse charge*) nei settori del trasporto e movimentazione di merci e dei servizi di logistica. In particolare, il comma 1 estende l'applicabilità del regime di inversione contabile anche ai casi (finora esclusi) in cui gli appalti siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e dall'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta, per finalità antifrode, a estendere l'ambito di applicazione del *reverse charge* anche agli appalti di trasporto di merci. Ricorda che resta confermata la necessità, già prevista a legislazione vigente, di una preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Rileva altresì che tale autorizzazione consente agli Stati membri, su proposta della Commissione e previa deliberazione unanime del Consiglio, di introdurre misure speciali di deroga al regime ordinario dell'IVA, con finalità di semplificazione della riscossione o di contrasto a fenomeni di evasione ed elusione.

Particolare menzione merita inoltre l'articolo 10, recante disposizioni in materia di

scissione dei pagamenti (*split payment*), ossia il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta. Fa presente che, per effetto dell'abrogazione della lettera d) dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'articolo in esame dispone che le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, saranno escluse dal meccanismo dello *split payment*. Tale modifica normativa risulta conforme al diritto europeo. In particolare, ricorda che con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, l'Italia era stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello *split payment* fino al 30 giugno 2020. La misura è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105. Successivamente, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio ha prorogato fino al 30 giugno 2026 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, prevedendo, altresì, che a decorrere dal 1° luglio 2025 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle predette società quotate saranno escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.

Rileva, pertanto, che la modifica normativa illustrata appare necessaria al fine di rendere conforme la normativa nazionale alla disciplina europea.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina fiscale delle imprese sociali, modificando l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In particolare, viene stabilito che l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio sarà efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Precisa che per le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 del suddetto

articolo 18, non è più necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea. Tale modifica si fonda sulla *comfort letter* rilasciata dalla Commissione europea il 7 marzo 2025, nella quale è stato chiarito che l'agevolazione non costituisce aiuto di Stato in quanto misura non selettiva, a condizione che i profitti vengano integralmente reinvestiti nelle attività sociali prive di scopo di lucro. Restano invece soggette alla clausola sospensiva, in attesa del via libera europeo, le misure contenute nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, relative a detrazioni e deduzioni fiscali per gli investitori, per le quali sono ancora in corso interlocuzioni tra lo Stato italiano e le istituzioni europee. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'obiettivo del legislatore è quello di garantire un'applicazione uniforme e certa della disciplina fiscale sin dall'inizio della sua efficacia.

Alla luce delle considerazioni svolte, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

COM(2025) 173 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2025.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di documento formulata dalla relatrice. Ritene, infatti, che in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità non sussistano criticità tali da giustificare la formulazione di un parere motivato. La posizione espressa nella proposta di documento rappresenterebbe, al contrario, un arretramento rispetto agli *standard* minimi di sostenibilità ambientale, i quali devono invece costituire un riferimento imprescindibile per l'elaborazione di normative appropriate, sia a livello nazionale sia europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio. COM(2025) 179 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione.

COM(2025) 180 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 giugno 2025.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per il supporto fornito nella predisposizione dell'istruttoria relativa all'atto in esame, formula una proposta di documento (*vedi allegato 3*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che la proposta in esame è volta a prorogare, dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2031, la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte, o di prevedere l'esenzione totale, per gli oneri per l'infrastruttura o i diritti di utenza per i veicoli a emissioni zero.

Ricorda che per la Commissione europea il periodo di esenzione attualmente previsto è troppo breve per incentivare in misura sufficiente la domanda di veicoli pesanti nuovi a emissioni zero.

L'intervento intende infatti supportare i costruttori europei nel conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 43 per cento delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi per il 2030, in quanto il 30 giugno 2031 costituisce il termine del periodo di riferimento di tale anno ai sensi del regolamento in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi.

A tal proposito sottolinea che sulla necessità di intervenire su quest'ultimo regolamento si è pronunciata sia la XIV Commissione che la X Commissione (Attività produt-

tive). Ricorda, infatti, che nel documento approvato a conclusione dell'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento volta a rinviare le sanzioni in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, la XIV Commissione ha evidenziato l'esigenza di un intervento analogo anche in relazione al regolamento sui veicoli pesanti.

In aggiunta, la X Commissione (Attività produttive), nell'ambito dell'esame di merito del piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, ha richiesto di stabilire una data certa per la revisione.

La proposta della Commissione europea assume particolare importanza dato che, nonostante i veicoli pesanti rappresentino attualmente soltanto il 2,4 per cento del parco veicoli nell'UE, il settore del trasporto pesante è responsabile, nel 2022, del 27,5 per cento delle emissioni di CO₂ generate dal trasporto su strada e di circa il 6,9 per cento delle emissioni complessive dell'UE.

Pertanto, per raggiungere gli obiettivi di riduzione di gas serra previsti, è necessario aumentare la diffusione dei veicoli a emissioni zero, che al 2024 costituivano solo il 3,9 per cento di tutti i veicoli pesanti nuovi.

La diffusione di tali veicoli appare rallentata, afferma la Commissione europea, dal costo per l'acquisto di tali veicoli che supera di circa 2,5 volte quello dei veicoli convenzionali equivalenti, in un mercato in cui le scelte di investimento sono determinate principalmente dal costo totale di proprietà del veicolo.

Sottolinea altresì, prima di illustrare i principali contenuti della proposta in esame, che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, osservando che la proposta in esame modifica unicamente la data di scadenza di una disposizione facoltativa e che una valutazione era stata effettuata in occasione della revisione intervenuta nel 2022 sulla direttiva oggetto di modifica.

Evidenzia che, con una analoga motivazione o in ragione dell'urgenza dell'intervento, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono

state accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e pregiudicare la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. Ritiene che queste osservazioni valgano anche per la proposta in esame e che vadano pertanto ribadite nel documento che approveremo in esito all'esame.

Nel rinviare alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, si limita ad illustrare in estrema sintesi i principali contenuti della proposta di direttiva in esame. Essa intende in particolare:

prorogare al 30 giugno 2031 la possibilità degli Stati membri di applicare aliquote ridotte, o di prevedere l'esenzione totale, per gli oneri per l'infrastruttura o i diritti di utenza per i veicoli a emissioni zero;

rinvviare al 1° luglio 2031 l'applicazione del limite massimo del 75 per cento rispetto all'onere applicabile ai veicoli più inquinanti nella determinazione di eventuali esenzioni.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono: *a)* norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; *b)* le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; *c)* le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; *d)* ogni altra utile disposizione.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto, sebbene la competenza per la rego-

lamentazione del settore dei trasporti sia condivisa con gli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *g)*, del TFUE, soltanto l'UE può adeguare le norme dell'UE vigenti.

Le autorità nazionali rimangono libere di decidere a discrezione come sfruttare le possibilità di riduzione o esenzione dai pedaggi e dai diritti di utenza.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte, non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo anche equità e integrità ambientale.

Infine, la Commissione europea osserva che, essendo l'atto giuridico oggetto di modifica una direttiva, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

Ricorda infine che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Parlamento di Svezia, che non ha al momento segnalato di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 22 settembre 2025 per la Camera, mentre per la XIV Commissione il termine scade il 6 agosto 2024, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, in particolare i rappresentanti del Governo e del settore dei trasporti pesanti, per meglio apprezzare l'impatto dell'azione prospettata dalla Commissione europea.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2460, di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

considerato che il provvedimento introduce interventi rilevanti in ambito tributario, con specifico riferimento alla disciplina delle società estere controllate, ai disallineamenti da strumenti ed entità ibride, nonché alle agevolazioni fiscali connesse al perseguimento di obiettivi ambientali e sociali, intervenendo in coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea;

tenuto conto del recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, relativa all'introduzione di un livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali e nazionali su larga scala, nonché della conformità delle misure contenute nel provvedimento alle direttive (UE) 2016/1164 (ATAD) e (UE) 2017/952 (ATAD 2), finalizzate a contrastare pratiche di elusione fiscale e a garantire una tassazione effettiva e armonizzata a livello unionale;

rilevato che il decreto interviene sulla determinazione della tassazione effettiva in materia di imprese estere controllate, introducendo meccanismi opzionali coerenti con il cosiddetto « Pilastro 2 » dell'OCSE e con le corrispondenti disposizioni europee, con l'obiettivo di assicurare un'applicazione semplificata, trasparente e armonizzata delle regole fiscali nel contesto internazionale ed europeo;

preso atto che, con riferimento alle agevolazioni fiscali ambientali, il provvedimento interviene sul regime fiscale di favore previsto per il biodiesel utilizzato tal quale, richiamando espressamente il ri-

spetto delle condizioni previste dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014, che consente l'esenzione dall'obbligo di notifica per talune categorie di aiuti, subordinatamente alla conformità ai criteri ambientali e di sostenibilità indicati dalla normativa unionale, con ciò promuovendo l'utilizzo di biocarburanti ottenuti da specifiche materie prime e la rispondenza dei biocarburanti al citato regolamento europeo;

considerato altresì che, in merito al regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, l'articolo 8 del decreto recepisce i contenuti della *comfort letter* rilasciata il 7 marzo 2025 dai Servizi della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, nella quale si afferma che alcune delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore non sembrano configurare aiuti di Stato, in quanto non selettive; pur non costituendo una formale autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale valutazione preliminare consente di fissare una data certa di decorrenza delle misure, rinviata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ferma restando, per altre misure, la necessità di un'autorizzazione formale della Commissione;

rilevato che, con riferimento al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) e della scissione dei pagamenti (*split payment*), il decreto interviene per adeguare la normativa nazionale alle autorizzazioni e alle scadenze previste dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, assicurando la piena conformità al diritto europeo in materia di IVA;

considerato, infine, che l'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina fiscale delle imprese sociali, stabilendo che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2025, non sarà più richiesta l'autorizzazione preventiva della Commissione europea per l'applicazione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sulla base della *comfort letter* della Commissione europea del 7 marzo 2025, nella quale si esclude la natura selettiva della misura a condizione che i profitti vengano integralmente reinvestiti nelle attività sociali prive di scopo di lucro; rimangono invece sospese, in attesa

della relativa autorizzazione, le misure concernenti le detrazioni e le deduzioni fiscali per gli investitori, previste dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;

rilevato pertanto che il decreto-legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone
non soggette a giurisdizione nazionale. COM(2025) 173 final.**

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

premesso che:

la proposta è volta a recepire nel diritto dell'UE le disposizioni dell'Accordo internazionale sulla biodiversità marina al di là della giurisdizione nazionale (« accordo BBNJ ») relative alla tutela delle aree marine, alle risorse genetiche marine e alle valutazioni di impatto ambientale;

la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ritenendo che non esistano altre opzioni strategiche alternative da valutare che possano giustificare il ricorso alla medesima valutazione;

obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo BBNJ;

rilevato, tuttavia, che, per evitare uno scenario in cui l'Italia sia obbligata al rispetto delle disposizioni della direttiva pur non avendo ancora ratificato l'accordo in questione e quindi non essendo vincolata

ad esso secondo il diritto internazionale, sarebbe necessario riconoscere tempi di attuazione più dilatati in ragione delle tempistiche nazionali di ratifica, come sottolineato anche nella relazione del Governo;

L'Italia, a conferma del forte interesse alla pronta entrata in vigore dell'Accordo BBNJ, ha lavorato affinché il tema fosse incluso tra i principali esiti attesi della sua Presidenza G7, per il filone ambiente; in tale contesto, l'Italia si è fatta promotrice di una iniziativa che ha guidato i G7 all'adozione, nel corso del vertice dei Ministri G7 di Clima, Energia ed Ambiente, tenutosi nelle giornate del 29 e 30 aprile 2024, di una Dichiarazione congiunta sul BBNJ, che impegna i G7 a perseguire la ratifica dell'Accordo BBNJ nel più breve tempo possibile;

rilevato che la proposta non risulta pienamente conforme al principio di attribuzione, in quanto, pur essendo la base giuridica della proposta correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, talune disposizioni, come sottolineato nella relazione del Governo, sembrerebbero incidere su aspetti, quali quello dell'accesso alle risorse genetiche marine, di competenza esclusiva degli Stati membri, ai sensi del Protocollo di Nagoya alla Convenzione della Biodiversità sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo e del relativo Regolamento UE 511/2014 che recepisce parzialmente il Protocollo; ciò vale con particolare riferimento al settore dell'utilizzo delle risorse genetiche, di competenza concorrente tra Stati membri e Unione europea;

considerato che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà,

in quanto non è condivisibile l'assunto da cui parte la Commissione europea, secondo il quale gli obiettivi della medesima non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la natura transfrontaliera delle attività e dei benefici derivanti da norme comuni dell'UE, possano essere meglio conseguiti a livello di Unione; le motivazioni addotte dalla Commissione europea non sono infatti sufficienti a dimostrare la necessità e il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea; si ritiene pertanto che le disposizioni dell'Accordo BBNJ possano essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravii sia in termini amministrativi che finanziari;

rilevato altresì che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

alcune disposizioni, come evidenziato nella relazione del Governo, prevedono obblighi che, in gran parte, duplicano o, in alcuni casi, si aggiungono a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, creando un considerevole aggravio degli oneri amministrativi e finanziari in capo agli Stati membri e contraddicendo, in sé, l'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione europea: questo è il caso delle disposizioni di cui al capo 2, relativo alle risorse genetiche e ai relativi obblighi di notifica, delle disposizioni relative agli strumenti di gestione per zona di cui al capo 4 e delle misure di reportistica di cui all'articolo 21;

con riferimento al capo 2, le disposizioni non sembrerebbero allineate con il Protocollo di Nagoya alla Convenzione della Biodiversità sull'accesso alle risorse gene-

tiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, sebbene la Commissione europea, nel descrivere il valore aggiunto della proposta, richiami sia il Protocollo sia il relativo Regolamento UE 511/2014 che recepisce parzialmente il Protocollo medesimo; le disposizioni ora in esame, inoltre, appesantirebbero significativamente le procedure amministrative in capo ai ricercatori, con il rischio di scoraggiare le attività di ricerca in alto mare;

rilevato inoltre, per quanto concerne il capo 4, il rischio di ripercussioni sulla rappresentatività dello Stato Membro in ambito globale; in particolare, tale capo, sebbene la presentazione di una proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona dovrebbe essere prerogativa dello Stato, oltre a stabilire gli elementi essenziali che essa dovrebbe comprendere, prevede che la Commissione europea effettui una valutazione preliminare della proposta stessa, per stabilire se questa debba essere presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri; in tal caso, lo Stato membro proponente non potrebbe presentare la proposta per proprio conto;

sottolineata in ogni caso l'esigenza di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, nonché la necessità che la Commissione europea presenti una dettagliata valutazione di impatto,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio. COM(2025) 179 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione. COM(2025) 180 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte;

premesso che è pienamente condivisibile l'obiettivo generale delle proposte di operare una revisione del pacchetto normativo vigente in materia di controlli tecnici dei veicoli per migliorare la sicurezza stradale, contribuire alla mobilità sosteni-

bile e agevolare la libera circolazione di persone e merci nell'UE;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'UE competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale;

ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:

le nuove norme sono collegate al quadro già esistente in materia di controlli tecnici e documenti di immatricolazione e pertanto possono essere realizzate in modo adeguato solo a livello di Unione;

con l'applicazione di norme comuni volte a sottoporre a controllo le moderne tecnologie dei veicoli (veicoli elettrici, ADAS, ossia sistemi avanzati di assistenza alla guida, e le più recenti attrezzature di controllo delle emissioni), gli Stati membri trarranno beneficio da economie di scala e i costruttori di attrezzature per i controlli potranno operare in un mercato più omogeneo;

il funzionamento del mercato unico sarebbe migliorato anche in considerazione del fatto che i veicoli saranno sottoposti a

controlli analoghi in condizioni analoghe e gli operatori dei trasporti dovranno sostenere costi simili e soddisfare requisiti minimi simili;

in assenza di un intervento a livello di UE persisterebbe il problema sistemico di uno scambio insufficiente e inefficiente di dati relativi ai veicoli connessi alla circolazione stradale e ciò ostacolerebbe l'attuazione e l'applicazione efficaci delle norme esistenti;

le direttive vigenti non sono allineate ai più recenti sviluppi normativi e tecnologici in materia di sicurezza dei veicoli e di controllo delle emissioni e, in assenza di un'azione a livello di UE, è molto improbabile che i metodi di controllo e la portata dei controlli richiesti dalla legislazione dell'UE siano applicati in modo armonizzato o coordinato da parte degli Stati membri; gli Stati membri applicherebbero infatti diverse soluzioni frammentarie, con differenze ancora maggiori nelle prestazioni in materia di sicurezza e ambientali dei veicoli rispetto a quanto si registra oggi con il conseguente rischio di falsare il mercato unico e di creare ulteriori ostacoli alla libera circolazione;

il trasporto su strada e l'industria automobilistica operano a livello internazionale, quindi è molto più efficiente ed efficace affrontare le problematiche a livello di UE piuttosto che a livello nazionale;

ritenuta la proposta sui documenti di immatricolazione COM(2025)179 conforme al principio di proporzionalità, dato che si limita a quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dai trattati di migliorare la sicurezza stradale, contribuire alla mobilità sostenibile e agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci nell'UE;

ritenuto che la proposta sui controlli tecnici COM(2025)180 non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

impone controlli tecnici annuali anziché biennali per le autovetture e i veicoli

commerciali leggeri aventi più di 10 anni; sebbene l'incremento della frequenza dei controlli per tali veicoli sia in linea di principio condivisibile in un'ottica di miglioramento della sicurezza stradale e di controllo delle emissioni, tale modifica comporterà aggravii economici per i cittadini, oltre che per le imprese e la pubblica amministrazione, che dovrebbero essere adeguatamente giustificati, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione;

sarebbe opportuno evitare duplicazioni di sistemi già esistenti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di interconnettere i registri di immatricolazione e le banche dati nazionali sui controlli tecnici con la piattaforma MOVE-HUB sviluppata dalla Commissione europea; tale interconnessione è infatti già attiva nel quadro del sistema EUCARIS (*European Car and Driving Licence Information System*), a cui l'Italia ha aderito insieme ad altri 31 Paesi;

l'uso obbligatorio del telerilevamento per lo *screening* delle emissioni acustiche e delle emissioni allo scarico di almeno il 30 per cento del parco di veicoli a motore immatricolati si traduce in un aggravio per la libera organizzazione dei controlli da parte degli Stati membri, che dovrebbero raggiungere gli obiettivi di controllo della qualità del parco circolante indipendentemente dalla strategia o dai mezzi utilizzati;

la previsione secondo la quale i veicoli commerciali leggeri debbano essere sottoposti a controllo delle emissioni allo scarico ogni anno dopo la data della loro prima immatricolazione appare eccessiva soprattutto per i mezzi con pochi anni di vita che, prevedibilmente, versano ancora in ottime condizioni anche per quanto concerne i dispositivi che presiedono alle emissioni allo scarico; imporre tale controllo, che può effettuarsi solo presso officine autorizzate, rischia di rendere più difficile la prenotazione delle operazioni di revisione da parte dell'utenza, allungandone inevitabilmente i tempi: sarebbe, pertanto, più opportuno escludere i veicoli commerciali leggeri da questo controllo annuale per i primi quattro anni dalla prima immatrico-

lazione, dopodiché il controllo sulle emissioni di scarico potrebbe diventare annuale;

l'estensione dell'obbligo di registrazione delle letture del contachilometri non più solo ai centri che svolgono i controlli tecnici periodici, ma anche a qualsiasi prestatore di servizi che effettua dietro compenso lavori di riparazione o manutenzione sui veicoli appare eccessivamente onerosa, soprattutto per i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate, che sono sottoposti a controlli tecnici annuali e, quindi, già forniscono il dato in quell'occasione: prevedere la stessa misura anche in caso di riparazioni intermedie, ha una scarsa utilità e risulta ripetitivo;

la possibilità di effettuare il controllo tecnico periodico anche in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione dovrebbe essere estesa ai veicoli commerciali (N1, N2 e N3), tra l'altro, in ragione del fatto che i controlli per questi

veicoli hanno cadenza annuale; ciò tenuto anche conto del fatto che la mobilità dei veicoli commerciali ha ricevuto notevole impulso dopo il recepimento della direttiva (UE) 2022/738 sull'utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto merci su strada;

sarebbe necessario prevedere un adeguato periodo di tempo, superiore a quello proposto dalla Commissione europea, per il recepimento della direttiva nel diritto interno;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O**V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI:**

Audizione di Michele Serrapica, ex sindaco del Comune di Gragnano	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI

Martedì 8 luglio 2025.

Audizione di Michele Serrapica, ex sindaco del Comune di Gragnano.

Il comitato V si è riunito dalle 11.50 alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.25 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione, in videoconferenza, di Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore della Rete Disturbi Comportamento Alimentare della Usl 1 dell'Umbria e docente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, e di Alessandro Albizzati, Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente SACCANI JOTTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autole-

sionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione, in videoconferenza, di Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore della Rete Disturbi Comportamento Alimentare della Usl 1 dell'Umbria e docente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, e di Alessandro Albizzati, Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Laura DALLA RAGIONE, *Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore della Rete Disturbi Comportamento Alimentare della Usl 1 dell'Umbria e docente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Alessandro ALBIZZATI, *Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile ASST Santi Paolo e Carlo di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione al-

l'odierna audizione. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Audizione di Massimiliano Bonfiglio, già dirigente di EY (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 luglio 2025. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Massimiliano Bonfiglio, già dirigente di EY.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Massimiliano Bonfiglio. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Massimiliano BONFIGLIO, *già dirigente di EY*, svolge una breve relazione.

Intervengono, a più riprese, formulando domande e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, e la deputata Cristina ROSSELLO (FI-PPE).

Massimiliano BONFIGLIO, *già dirigente di EY*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	80
Sulla pubblicità dei lavori	80
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Sara Cordella	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	81

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Interviene la dottoressa Sara Cordella, grafologa forense. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato Carmen Manfredda, l'avvocato Pietro Mazzei, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Guido Salvini, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il colonnello Massimiliano Vucetich, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 20.28.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltosi il 19 giugno 2025, è stato rinnovato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata dell'intera legislatura, l'incarico di

consulente a tempo parziale e a titolo gratuito al dottor Giuliano Mignini.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi

dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare informazioni e documenti di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Sara Cordella.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Sara Cordella, grafologa forense.

La dottoressa CORDELLA svolge una relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21.01 alle 21.04).

Interviene per porre quesiti il deputato GRIMALDI (AVS), ai quali risponde la dottoressa CORDELLA.

Su richiesta del deputato IAIA (FDI), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21.19 alle 21.22).

Pone quesiti il deputato IAIA (FDI), ai quali replica la dottoressa CORDELLA.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21.35 alle 21.36).

Interviene per porre quesiti la senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), ai quali replica la dottoressa CORDELLA.

Su una ulteriore domanda della senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21.51 alle 22.07).

Pongono quindi quesiti la deputata ASCARI (M5S) e il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali risponde la dottoressa CORDELLA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 22.28 alle 22.43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	82
Comunicazioni del presidente	82
Delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>) .	83
Sulla pubblicità dei lavori	83
Esame di una proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese (<i>Esame e approvazione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che il signor Romano Pauli ha rifiutato l'invito a comparire come testimone, nella giornata odierna, a mezzo *e-mail* datata 3 luglio. Si procederà quindi al suo accompagnamento coattivo presso la Caserma dei Carabinieri di Tradate (VA), al fine di poter

svolgere l'esame testimoniale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento interno della Commissione, previa delibera della Commissione stessa in tal senso.

Comunica, inoltre, che si trovano a disposizione presso l'archivio della Commissione le cassette e videocassette fornite da Eni, in formato digitale, con livello di classificazione libero. Esse sono state inoltre caricate sul sistema di rete condiviso « FILR », a disposizione di tutti i consulenti e i deputati della Commissione.

Comunica, infine, che l'avvocato Mazzocchi ha inviato dei documenti riguardanti l'accordo assicurativo che sono all'esame dei nostri consulenti, presso l'archivio della Commissione, con livello di classificazione libero.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluse le comunicazioni in titolo.

Delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, illustra la proposta di delibera volta a far sì che una delegazione di Commissari si rechi presso la Caserma dei Carabinieri di Tradate (VA) nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025 per procedere, alle ore 12.30, all'esame testimoniale, previo accompagnamento coattivo, del signor Romano Pauli.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la delibera.

La Commissione, quindi, approva la delibera.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame di una proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese.

(Esame e approvazione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, illustra la proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese, già esaminata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta di modifica alla deliberazione in oggetto.

La Commissione, quindi, approva la proposta di modifica (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.25.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE IN TEMA DI
COLLABORAZIONI ESTERNE E CRITERI PER LA CORRESPON-
SIONE DEI RIMBORSI SPESE**

All'articolo 2 della Deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole: « 120 euro » sono sostituite con le parole: « 150 euro »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo il caso in cui ciò non sia possibile e limitatamente a spese non superiori a 60 euro per pasto »;

al comma 9, le parole: « 5000 euro » sono sostituite con le parole: « 8000 euro ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	85
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Walter Ricciardi, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, già consigliere scientifico del Ministro della salute per le relazioni con le istituzioni sanitarie internazionali	85
Sui lavori della Commissione	85

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente LISEI indi del vice presidente GIRELLI indi del presidente LISEI indi del vice presidente GIRELLI. — Interviene il professore Walter Ricciardi, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, già consigliere scientifico del Ministro della salute per le relazioni con le istituzioni sanitarie internazionali, accompagnato dall'avvocato Federico Gaito.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conser-

vato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Walter Ricciardi, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, già consigliere scientifico del Ministro della salute per le relazioni con le istituzioni sanitarie internazionali.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 10.56 alle 22.38, con sospensione dalle 13.44 alle 20.20).

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani mattina, non avrà luogo. Nelle prossime ore si potrà procedere ad un'eventuale nuova convocazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 22.39.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Sulla pubblicità dei lavori	86
Comunicazioni del Presidente	86

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari. Invita, quindi, la Presidente Cavallari a svolgere la sua relazione.

Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, e Fabio PORTA (PD-IDP) ai quali risponde Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia la Presidente Cavallari per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica di aver inviato ai Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, coordinatori del gruppo di lavoro

sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica, una lettera – come convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 1° luglio scorso – con cui si sottopongono al gruppo di lavoro alcuni specifici profili di attenzione emersi nel corso dell’attività finora svolta dalla Commissione, e relativi all’inserimento di una prospettiva demografica nella redigenda normativa nazionale, sia per quanto riguarda gli obiettivi ed il quadro macro-

economico di riferimento dei documenti di bilancio, sia per quando riguarda la valutazione d’impatto, *ex ante* ed *ex post*, delle misure adottate.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (C. 2488 Governo) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1311 Bonetti, recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, di:	
Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale della Federazione lavoratori della conoscenza – Confederazione generale italiana del lavoro (FLC CGIL), in videoconferenza;	
Vanessa Pallucchi, portavoce del <i>Forum</i> nazionale terzo settore, in videoconferenza;	
Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), in videoconferenza;	
Silvia Vaccaro, componente del Coordinamento del <i>forum</i> disuguaglianze e diversità, in videoconferenza	8

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2025: disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2369 Governo, recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero	48
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 74.	
Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 75.	
Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 76.	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 77 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57
Audizione informale, in videoconferenza, di Stefano Storchi, presidente dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	57

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	69

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. COM(2025) 173 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato</i>)	71
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio. COM(2025) 179 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione. COM(2025) 180 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	73
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti. COM(2025) 348 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI:

Audizione di Michele Serrapica, ex sindaco del Comune di Gragnano	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione, in videoconferenza, di Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore della Rete Disturbi Comportamento Alimentare della Usl 1 dell'Umbria e docente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, e di Alessandro Albizzati, Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Audizione di Massimiliano Bonfiglio, già dirigente di EY (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Comunicazioni del Presidente	80
Sulla pubblicità dei lavori	80
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Sara Cordella	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	81

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	82
Comunicazioni del presidente	82
Delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>) .	83
Sulla pubblicità dei lavori	83
Esame di una proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese (<i>Esame e approvazione</i>)	83
<i>ALLEGATO (Proposta di modifica alla deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese)</i>	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 85

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del professore Walter Ricciardi, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, già consigliere scientifico del Ministro della salute per le relazioni con le istituzioni sanitarie internazionali 85

Sui lavori della Commissione 85

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori 86

Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (*Svolgimento e conclusione*) 86

Sulla pubblicità dei lavori 86

Comunicazioni del Presidente 86

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0151790